



REGIONE DEL VENETO



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca*

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

PIANO REGIONALE DELL'OFFERTA SUSSIDIARIA
NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO

DIRETTIVA PER LA PRESENTAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI

PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Triennio Formativo 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

PERCORSI DI QUARTO ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Anno Formativo 2021-2022



135c71e2



Indice

A. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI.....	4
1. Riferimenti legislativi e normativi.....	4
2. Obiettivi generali	6
3. Caratteristiche degli interventi formativi	10
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.....	11
Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale	11
4. Destinatari	12
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.....	12
Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale	12
5. Soggetti ammessi alla presentazione degli interventi formativi	12
6. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento.....	13
7. Forme di partenariato	14
8. Aspetti finanziari	15
9. Modalità per la presentazione delle domande di attivazione.....	15
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.....	15
Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale	16
10. Procedure e criteri di valutazione domande di attivazione	16
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.....	16
Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale	17
11. Tempi ed esiti delle istruttorie.....	18
12. Comunicazioni.....	18
13. Indicazione del Foro competente.....	18
14. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.	18
15. Tutela della privacy	18
B. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI	20
1. Premesse	20
2. Definizioni	20
3. Adempimenti degli Istituti Professionali.....	20
4. Raccolta delle iscrizioni	21
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.....	21
Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale	21
5. Avvio dei primi anni dei percorsi triennali.....	22
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.....	22
Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale	22
6. Comunicazioni sul ritiro degli allievi.	22
7. Iscrizione degli allievi dopo l'avvio dei percorsi.....	23

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
 Direzione Formazione e Istruzione
 Direttiva



135c71e2



8. Gestione delle attività formative.....	23
9. Registrazione delle attività.....	24
10. Scrutini a conclusione del primo e del secondo anno	24
11. Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione	25
Prove d'esame finali	25
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.....	25
Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale	26
12. Adempimenti conclusivi.....	26
13. Disposizioni integrative e interpretative	27
14. Attività di vigilanza della Regione del Veneto	27
<i>APPENDICE 1 - Articolazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria dagli Istituti Professionali di Stato</i>	<i>28</i>
<i>APPENDICE 2 - Articolazione dei percorsi di quarto anno di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria dagli Istituti Professionali di Stato</i>	<i>30</i>



A. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI**1. Riferimenti legislativi e normativi**

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53 avente ad oggetto "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della L. 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, sulla certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo territoriale del 13.1.2011 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato;
- DGR n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e Decreto Dirigenziale n. 123 del 18/2/2014 con cui in linea con l'impianto definito dalla DGR 2646/2012 sono state approvate le disposizioni e la modulistica per lo svolgimento degli esami per il diploma professionale a conclusione dei percorsi di quarto anno di IeFP e s.m.i.;
- Accordo integrativo per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato, sottoscritto tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto in data 4/12/2014;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, commi 180 e 181, lettera d);
- DGR n. 2120 del 30.12.2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e



formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2018, n. 216;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018, n. 243;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 24 maggio 2018 , n. 92 *“Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 24 maggio 2018 , n. 92 che adotta il *“Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d) , della legge 13 luglio 2015, n. 107”* conseguente l'Intesa n. 249 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2018 n. 216, che adotta *“Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”* conseguente l'Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'8 marzo 2018 con il quale vengono definite le modalità e le condizioni generali dell'offerta sussidiaria di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche nonché i criteri generali per la predisposizione degli accordi di cui al citato decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l'Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 56 del 7/7/2020 con il quale il Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 gennaio 2021 *“Recepimento dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale”* (GU n 135 del 8/6/2021);
- DGR n. 27 del 15.01.2019 *“Approvazione dello schema di Accordo territoriale tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, art. 7, comma 2”*;
- Accordo tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle



istituzioni scolastiche di istruzione professionale, sottoscritto dalle parti con firma digitale in data 07/03/2019 e 12/03/2019 e repertoriato con il n. 35985 in Regione Veneto;

- Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019;
- Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Accordo in Conferenza Stato - Regioni (Repertorio atto n. 156/CSR) del 10/09/2020 che integra la disciplina dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale di IeFP e viceversa;
- Intesa in Conferenza Stato - Regioni (Repertorio atto n. 155/CSR) del 10/09/2020 sullo schema di decreto ministeriale per la rimodulazione dell'Allegato 4 al decreto del ministero dell'Istruzione n. 92 del 2018;
- DGR n. 914 del 09/07/2020 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005. Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1 agosto 2019 n. 155/CSR e 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, riguardanti l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati".
- DGR n. 1136 del 06/08/2020 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2021-2022. Linee guida. (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)".
- DGR n. 1312 dell'08/9/2020 "Integrazione della DGR n. 1136 del 6 agosto 2020 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2021-2022. Linee guida. (Art. 138, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)". Approvazione dell'elenco delle figure programmabili per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nelle Scuole di Formazione Professionale";
- DGR n. 1644 del 24/11/2020 "Programmazione dell'offerta formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell'offerta di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di Formazione Professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2021-2022. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 1136 del 6 agosto 2020.

2. Obiettivi generali

Dall'Anno Formativo 2011/2012 in Veneto viene erogata presso gli Istituti Professionali di Stato (IPS) un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), così come delineata dall'Accordo territoriale del 13/01/2011 tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USR-V) per i percorsi triennali e dal successivo Accordo integrativo del 4 dicembre 2014 per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di IeFP e che presenta caratteristiche sostanzialmente simili alla sussidiarietà così come prevista dalla nuova normativa.

In attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, è stato avviato un processo di revisione dell'istruzione professionale che ha portato all'approvazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "*Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*".

L'articolo 4, comma 4 di tale Decreto Legislativo prevede che, al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono anche attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica e del



diploma professionale quadriennale, secondo modalità da definirsi con gli Accordi di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto stesso. Tali percorsi vanno realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna Regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2. L'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2017 inoltre precisa che le modalità realizzative dei percorsi di IeFP erogati in via sussidiaria sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive della Regione in materia di IeFP.

Nel 2018 sono stati pubblicati i decreti ministeriali attuativi del D.lgs. n. 61/2017 che recepiscono gli Accordi e le Intese sanciti in sede di Conferenza Stato Regioni e, con la nota n. 3299 del 23 novembre 2018, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR ad oggetto "Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61", sono state fornite agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni in merito.

Ciò premesso, in attuazione del citato articolo 7, comma 2, del D.lgs. n. 61/2017, è stato predisposto anche nel Veneto l'Accordo territoriale tra la Regione e l'USRV per la realizzazione di percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale, così come approvato dalla DGR n. 27 del 15 gennaio 2019 ad oggetto "Approvazione dello schema di Accordo territoriale tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, art. 7, comma 2."; l'Accordo è stato quindi sottoscritto dalle parti con firma digitale in data 07/03/2019 e 12/03/2019 e repertoriato con il n. 35985 in Regione Veneto.

Le istituzioni scolastiche che intendono offrire percorsi di istruzione professionale possono pertanto realizzare, in via sussidiaria e previo accreditamento regionale, percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica professionale e del diploma professionale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 226/2005, da realizzare nel rispetto degli standard formativi definiti dalla Regione del Veneto e secondo criteri e modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 61/2017 e del citato Accordo territoriale.

Va rilevato che l'art. 10 - Disposizioni finali del citato Accordo territoriale 2019 espressamente prevede che esso "riguarda le prime classi dei nuovi percorsi dell'IP attivate a partire dall'Anno Formativo 2018/2019, disponendo l'articolo 11 dell'Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'8 marzo 2018, che per le classi successive alla prima, facenti parte del previgente ordinamento disciplinato dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, continuano a produrre i loro effetti gli accordi già stipulati dalle Regioni con gli Uffici Scolastici Regionali".

L'attivazione di un percorso di quarto anno in sussidiarietà continuerà ad essere possibile per un Istituto Professionale di Stato, "esclusivamente in continuità con un percorso triennale sussidiario di istruzione e formazione (IeFP) approvato e realizzato per la figura corrispondente" o nei termini di cui alla tabella **Allegato C**, "Raccordo qualifiche 2011 - diplomi 2019", che provvede ad effettuare un raccordo nella fase transitoria dal Repertorio 2011 al Repertorio 2019.

Occorre inoltre precisare che in base all'art. 1 dell'Accordo integrativo 2019 sottoscritto tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, la realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale presso gli Istituti Professionali di Stato (IPS) ha la finalità di integrare e differenziare l'offerta di percorsi per il diploma professionale realizzati nello stesso territorio dagli Organismi Formativi Accreditati.

Una programmazione efficiente ed efficace dell'offerta formativa sconsiglia infatti una presenza eccessiva della stessa tipologia di corso in realtà formative diverse dello stesso territorio, in quanto la sovrabbondanza di offerta può tradursi nell'impossibilità per tutti gli operatori di avviare gli interventi formativi approvati a causa del non raggiungimento dei numeri minimi richiesti per l'avvio.

L'offerta sussidiaria di percorsi di IeFP degli IPS pertanto viene erogata:

- nell'ambito della programmazione regionale e delle direttive regionali di riferimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 e dall'articolo 4 del citato Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, con particolare riferimento alle condizioni e alle modalità di erogazione in via sussidiaria previste dalla normativa



nazionale vigente, dagli accordi e intese in sede di Conferenza unificata e dall' Accordo territoriale per l'offerta dei percorsi di durata triennale e di quarto anno;

- in una logica di raccordo tra percorsi di IP e quelli di IeFP;
- alle condizioni consentite da una fattiva e sincera collaborazione istituzionale tra la Regione, Uffici territoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e istituzioni scolastiche.

In data 1/8/2019 è stato siglato il nuovo Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep atti n.155/CSR) relativo al Repertorio delle figure di IeFP. Pur configurandosi come una integrazione e manutenzione del repertorio nazionale del 2011, di fatto ne revisiona anche profondamente l'impianto metodologico e rivede le competenze in esito alla figura di tecnico. Tra gli aspetti più evidenti e immediati vi è il passaggio dalle 22 figure di operatori del Repertorio 2011 - di cui 6 con indirizzi per un totale di 13 indirizzi - ad un nuovo Repertorio con 26 figure di operatori - di cui 9 con indirizzi per un totale di 36 indirizzi; per le figure di Tecnico si passa dalle attuali 21 figure del Repertorio 2011, senza indirizzo, alle 29 con 21 indirizzi, per un totale di 54 indirizzi.

Detto Accordo nello specifico:

- intende dar conto della mutata realtà del mondo del lavoro che, in determinati settori maggiormente coinvolti da processi innovativi, ha comportato una carenza di specifiche figure professionali;
- integra e modifica il Repertorio nazionale delle figure di Qualifica e Diploma dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- implementa le competenze in esito ai percorsi formativi di nuove e più approfondite competenze di base, anche per consentire una maggiore comparabilità dei livelli di apprendimento finalizzati ai passaggi tra i sistemi, in relazione al decreto del 22 maggio 2018, n. 427;
- collega le figure professionali con la nomenclatura dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni di cui al D.lgs del 16 gennaio 2016, n. 13;
- aggiorna i modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione professionale in coerenza con le recenti normative nazionali e comunitarie;
- valorizza l'opportunità di acquisizione degli apprendimenti nelle modalità dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato ex art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- assicura organici raccordi con i percorsi di istruzione professionale anche al fine di agevolare i reciproci passaggi, lo scambio e il mutuo riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito del sistema di istruzione e formazione del secondo ciclo, con particolare riferimento ai saperi e alle competenze dell'obbligo di istruzione e alle competenze culturali di base.

In data 18 dicembre 2019 è stato inoltre raggiunto in Conferenza delle Regioni l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di IeFP. Tale Accordo nello specifico assume le citate dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale; inoltre sollecita le Regioni ad avviare nel triennio formativo 2020-2023 una sperimentazione avente ad oggetto lo sviluppo formativo e la valutazione intermedia e finale delle suddette dimensioni ed il loro posizionamento rispetto ai livelli QNQ/EQF III e IV, sulla base degli elementi minimi specificati nell'Accordo.

La Regione del Veneto con DGR n. 914 del 9/7/2020 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005 "Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1 agosto 2019 n. 155/CSR e 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, riguardanti l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati" ha recepito i 2 Accordi ma nello stesso tempo ha ritenuto di precisare *"che le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale, secondo le modalità definite dall'Accordo n. 155/CSR e dal vigente*



Accordo territoriale Regione - Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, tenuto conto nella prima attuazione della specificità organizzativa del sistema”.

Va inoltre rilevato che il Ministero dell’Istruzione ha emanato il D.M. n. 33 del 12 giugno 2020 (e relativo allegato), ad oggetto “Individuazione delle classi di concorso da abbinare, in relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, alle discipline di riferimento del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e quinto anno indicati nell’Allegato 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92”.

Conseguentemente a partire dall’Anno Scolastico Formativo 2020-2021 anche la IeFP in sussidiarietà deve avviare i percorsi formativi in adesione al Repertorio 2019, così come per la IeFP erogata dalle Scuole della Formazione professionale, già oggetto di altri Avvisi regionali

In conseguenza delle novità introdotte necessita ora ricondurre il piano dell’offerta formativa degli IPS che realizzano IeFP in sussidiarietà nei termini previsti dagli elenchi delle figure proponibili presenti in allegato ai provvedimenti di programmazione regionale:

- DGR n. 1136 del 06/08/2020 “Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa. Anno Scolastico 2021-2022. Linee guida. (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)”;
- DGR n. 1312 del 08/09/2020 “Integrazione della DGR n. 1136 del 6 agosto 2020 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2021-2022. Linee guida. (Art. 138, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)". Approvazione dell'elenco delle figure programmabili per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nelle Scuole di Formazione Professionale”;
- DGR n. 1644 del 24/11/2020 “Programmazione dell’offerta formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell’offerta di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di Formazione Professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l’Anno Scolastico-Formativo 2021-2022. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 1136 del 6 agosto 2020.

Per quanto riguarda i quarti anni:

- occorre ricordare che l’inquadramento professionale delle figure di “tecnico di istruzione e formazione professionale”, correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle corrispondenti figure dell’operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione;
- si evidenzia che i candidati all’ammissione ai percorsi di quarto anno per il conseguimento di un diploma con le figure e le competenze previste dal Repertorio 2019 saranno operatori in possesso di qualifica e competenze in esito a percorsi in riferimento al Repertorio 2011, e ciò fino all’anno 2023 quando si avranno i primi qualificati con le figure e le competenze del nuovo Repertorio 2019; ne consegue che a partire dall’Anno Scolastico Formativo (ASF) 2020/2021 e nei successivi 2021/2022 e 2022/2023 occorre avviare una transizione al fine di consentire comunque l’immediata realizzazione di percorsi ai sensi del Repertorio 2019.

La tabella di cui all’Allegato C alla DGR di approvazione della presente Direttiva “*Raccordo qualifiche 2011 - diplomi 2019*”, provvede ad effettuare un raccordo nella fase transitoria dal Repertorio 2011 al Repertorio 2019. Più precisamente la tabella nel correlare le figure di operatore del Repertorio 2011 alle figure di tecnico del Repertorio 2019 indica se siamo in presenza di una coerenza professionale accentuata per cui si può procedere ad una confluenza diretta (C) o se siamo in presenza di una coerenza professionale debole che necessita di rafforzamento degli apprendimenti per colmare il gap di competenze iniziale (R). Necessità precisare che la proponibilità dell’intervento di quarto anno risulta possibile solo presso sede formativa con interventi di terzo anno per operatore a confluenza diretta realizzati nell’ AF 2020/2021, secondo la Tabella di raccordo 2011-2019.

Si ricorda che la realizzazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi IeFP da parte degli IPS avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, e più precisamente tenuto conto:



- a) delle condizioni di cui all'art 8 dell'Intesa Stato Regioni n. 64 dell'8 marzo 2018 che prevede che l'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate avviene nel rispetto del limite dell'organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza di spesa rispetto ai percorsi ordinari degli IPS; in nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza degli interventi previsti, ivi compreso l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall'art. 1, comma 69 della Legge n. 107/2015;
- b) della compatibilità con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall'art 1, commi da 63 a 69 della Legge n. 107/2015 e delle dotazioni di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) di cui all'art 19, comma 7, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n 98.

3. Caratteristiche degli interventi formativi

In considerazione delle previsioni del punto 13 del dispositivo della DGR n. 914/2020, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale, secondo modalità definite dall'Accordo n. 155/CSR e dal vigente Accordo territoriale Regione-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Più precisamente gli interventi formativi devono intendersi da realizzarsi in conformità alle previsioni dei seguenti Accordi:

- Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019;
- Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Accordo tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale, sottoscritto dalle parti con firma digitale in data 07/03/2019 e 12/03/2019 e repertoriato con il n. 35985 in Regione Veneto.

I percorsi di IeFP per il conseguimento della qualifica professionale proposti devono essere finalizzati al conseguimento di qualifiche ascrivibili alle figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 2 all'Accordo Stato-Regioni del 2019 prot n. 155 CSR); parimenti i percorsi di IeFP per il conseguimento del diploma professionale proposti devono essere finalizzati al conseguimento di qualificazione EQF IV ascrivibili alle figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 3 all'Accordo Stato-Regioni del 2019).

Occorre precisare che avendo rilevato incongruenze tra l'indice delle figure e la scheda descrittiva della singola figura di operatore o tecnico nel Repertorio 2019, stante le indicazioni fornite da Tecnostruttura delle Regioni, deve intendersi prevalente la denominazione utilizzata per la scheda descrittiva.

Infatti il verbale del 21 novembre 2019 del Coordinamento Tecnico delle Regioni su Manutenzione e aggiornamento del Repertorio IeFP ha evidenziato *“alcuni refusi contenuti nelle tabelle di indice delle figure di operatore e tecnico allegate all'Accordo del 1° agosto 2019, che reca denominazioni diverse da quelle delle schede degli standard formativi. Sono queste ultime denominazioni che fanno fede”*.



Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale

In adesione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono essere presentate domande di attivazione per la realizzazione di percorsi triennali di 1056 ore per ciascuna annualità, purché la figura professionale in esito sia prevista per l'IPS realizzatore negli elenchi allegati ai provvedimenti di programmazione regionale:

- DGR n. 1136 del 6 agosto 2020 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2021-2022. Linee guida. (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)";
- DGR n. 1312 dell'8 settembre 2020 "Integrazione della DGR n. 1136 del 6 agosto 2020 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2021-2022. Linee guida. (Art. 138, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)". Approvazione dell'elenco delle figure programmabili per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nelle Scuole di Formazione Professionale";
- DGR n. 1644 del 24 novembre 2020 "Programmazione dell'offerta formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell'offerta di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di Formazione Professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2021-2022. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 1136 del 6 agosto 2020.

Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale

In adesione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono essere presentate domande di attivazione per la realizzazione di percorsi di quarto anno (tipo FI/Q4) di 1056 ore per il diploma professionale, in continuità con le qualifiche rilasciate a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale nel settore comparti vari e edilizia, completati con la qualifica professionale nell'anno formativo 2020/2021.

Il Repertorio delle figure nazionali dell'offerta di istruzione e formazione professionale 2019, che costituisce il riferimento per la progettazione degli interventi proposti, è stato ridefinito ed aggiornato secondo i criteri metodologici di descrizione e aggiornamento di cui all'Allegato1 del citato Accordo n. 155/CSR del 1° agosto 2019.

Dovendosi raccordare le figure di operatore conseguite anche nell'AF 2020/2021 con le competenze di cui al Repertorio 2011, in questa seconda annualità attuativa delle figure di tecnico del Repertorio 2019 si è reso necessario:

- individuare criteri di raccordo per l'accesso dei candidati in possesso della qualifica di operatore 2011 ai percorsi per il conseguimento delle figure di tecnico 2019;
- consentire che le modalità di erogazione dei moduli di "riallineamento" e rafforzamento delle competenze di accesso, ove previste dal raccordo, siano erogate ed accertate secondo modalità definite dall'ente formatore, senza oneri per la Regione;
- precisare che nella fase di prima sperimentazione le figure in esito al percorso possono prevedere solo un unico indirizzo (fatte salve le eccezioni sotto precisate) e non si prevedono arricchimenti di competenze mutate da altre figure; non è possibile altresì prevedere figure con indirizzi regionali;
- programmare percorsi per acquisire il diploma di tecnico con più indirizzi solo per le figure di tecnico riparatore dei veicoli a motore (per il quale è opportuno abbinare l' indirizzo di *Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici* con l' indirizzo *Riparazione e sostituzione di pneumatici*) e di tecnico agricolo (dove l'indirizzo *Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini* deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad almeno uno degli indirizzi previsti);
- programmare nella fase transitoria del passaggio tra Repertorio 2011 al Repertorio 2019 percorsi per il diploma di tecnico da realizzarsi in continuità con percorsi realizzati nell'AF 2020/2021 di operatore agroalimentare o di operatore delle lavorazioni artistiche solo in correlazione con gli specifici contenuti del corso di operatore agroalimentare (arte bianca, pasticceria, etc) o di operatore delle lavorazioni artistiche (oreficeria, etc).

Si evidenzia che la tabella "*Raccordo qualifiche 2011 - diplomi 2019*" provvede ad effettuare un raccordo nella fase transitoria dal Repertorio 2011 al Repertorio 2019 e provvede altresì ad individuare la



proponibilità dell'intervento di quarto anno solo presso sedi formative con interventi di terzo anno di operatore a confluenza diretta realizzati nell' AF 2020/2021.

Occorre ricordare che l'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle corrispondenti figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

4. Destinatari

Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

L'istituto che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

Alle annualità successive (secondo e terzo anno) sono ammessi gli studenti che abbiano frequentato il 75% del monte ore del corso di primo o di secondo anno e che abbiano conseguito un giudizio di idoneità negli scrutini di fine corso, ovvero provenienti da un percorso scolastico, dal mondo del lavoro o da altro percorso di IP o IeFP e a cui siano stati riconosciuti crediti formativi che consentano l'inserimento nel corso.

Sono inoltre ammessi gli allievi che ottengono i passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), così come previsti dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 maggio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l'Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61) e previsti dall' Accordo territoriale (Art. 7 - Misure di raccordo tra i sistemi formativi).

Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale

Gli interventi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale sono rivolti a giovani che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione-formazione conseguendo una qualifica di 3° livello EQF a conclusione di un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale o attraverso un contratto di apprendistato in obbligo formativo, coerente con il percorso di quarto anno prescelto, secondo la tabella di raccordo riportata in Allegato C, di cui alla DGR di approvazione della presente Direttiva.

5. Soggetti ammessi alla presentazione degli interventi formativi

I percorsi di IeFP possono essere erogati in via sussidiaria solo da Istituzioni scolastiche, presso IPS, che soddisfano i requisiti minimi di accreditamento previsti dalla disciplina regionale vigente di cui alla legge regionale n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati").

Per gli interventi previsti dall' Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono presentare domanda:

- Istituzioni scolastiche iscritte nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati");

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva



135c71e2



- Istituzioni scolastiche non iscritte nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della DGR n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Le Istituzioni scolastiche non accreditate o che non hanno già presentato istanza di accreditamento¹ possono partecipare all'avviso in qualità di partner di altro soggetto accreditato.

In caso di partecipazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva in qualità di partner, deve comunque essere garantito, nei locali di svolgimento delle attività formative, il rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza vigenti, indicati nel modello di accreditamento, dal momento dell'avvio degli interventi.

Le Istituzioni scolastiche ammesse alla presentazione degli interventi formativi devono garantire le seguenti condizioni:

- a. previsione e formalizzazione nel Piano triennale dell'Offerta Formativa dei percorsi di IeFP, nonché di specifiche misure di personalizzazione, attività di accompagnamento e integrative, progetti di orientamento e riorientamento anche ai fini dei passaggi e per facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro;
- b. una dotazione strutturale unitaria presso l'unità organizzativa dove si svolge l'attività didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati all'erogazione dei percorsi formativi;
- c. rispetto degli standard e delle indicazioni operative previste dalle Linee Guida e Direttive regionali, con particolare riferimento alle parti relative ai contenuti di apprendimento, all'erogazione dell'offerta, alla valutazione in itinere e finale e alla certificazione degli esiti di apprendimento;
- d. composizione qualitativa dell'organico, articolazione delle cattedre e utilizzo delle quote di autonomia e flessibilità al fine di assicurare lo sviluppo di tutte le dimensioni di competenza dei Profili di IeFP, in particolare di quelle relative all'area tecnico-professionale, nel rispetto della specifica identità dell'offerta di IeFP garantendo risorse professionali adeguate, ossia con effettiva esperienza e conoscenza sia dei processi di lavoro, sia ai fini del presidio delle attività di orientamento, tutoraggio riconoscimento dei crediti e certificazione delle competenze;
- e. rispetto del limite dell'organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza di spesa rispetto ai percorsi ordinari degli IP; in nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza degli interventi previsti, ivi compreso l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge n. 107/2015.

6. Conseguenze della sospensione dell'accREDITAMENTO

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5:

- In caso di sospensione dell'accREDITAMENTO l'Ente sospeso non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner dell'intervento formativo² per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili domande presentate da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accREDITAMENTO o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner dell'intervento formativo si trovasse in stato di sospensione l'intervento formativo sarà considerato inammissibile.

¹ In virtù del ruolo istituzionale rivestito dagli Istituti scolastici/IPS, gli stessi sono ammissibili al partenariato anche in stato di sospensione.

² In virtù del ruolo istituzionale rivestito dagli Istituti scolastici/IPS, gli stessi sono ammissibili al partenariato anche in stato di sospensione.



- Gli interventi formativi presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di interventi formativi venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria l'intervento formativo verrà considerato inammissibile.
- La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione degli interventi formativi del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.
- Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento - per gravi irregolarità - non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di interventi formativi prima che siano trascorsi 36 mesi dal provvedimento di revoca.
- Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio degli interventi formativi e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

7. Forme di partenariato

- Ciascun intervento formativo deve essere frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto, etc..
- Gli interventi formativi potranno prevedere partenariati di rete con altre scuole secondarie di secondo grado o con Organismi di Formazione accreditati per l'obbligo formativo, per la valutazione dei crediti formativi e per il loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi, con finalità di:
 - potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio;
 - individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale, che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi standard comuni di valutazione;
 - contenere il fenomeno della dispersione scolastica, sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi;
 - allo scopo di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita.

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5, si evidenzia che non sono ammissibili eventuali interventi formativi che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.³

³ In virtù del ruolo istituzionale rivestito dagli Istituti scolastici/IPS, gli stessi sono ammissibili al partenariato anche in stato di sospensione.



8. Aspetti finanziari

Gli Istituti Professionali realizzano l'offerta sussidiaria di IeFP senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato e della Regione del Veneto e nel rispetto dei limiti e dei criteri di formazione degli organici definiti al Capo II, punto 4, delle linee guida allegate all'Intesa approvata in Conferenza Unificata il 16.12.2010.

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo.

Inoltre può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici;
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Per il dettaglio degli strumenti/attrezzature o del materiale infortunistico previsto per ciascuna figura si rinvia al "Vademecum delle spese di frequenza" pubblicato sul sito della Regione all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale>

in "Gestione" ⇒ "Direttive e Modulistica di gestione".

Sulla base del Vademecum richiamato, ciascun IP, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, redigerà una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste.

Ai sensi del Capo V della Linee guida Allegato A all'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 16/12/2010, recepita con il Decreto n. 4/2011, rimangono a carico delle Regioni gli oneri relativi al Presidente di Commissione e ai membri esterni e agli esperti degli esami di qualifica professionale.

9. Modalità per la presentazione delle domande di attivazione

Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale

Gli Istituti Professionali statali autorizzati ad avviare uno o più percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nei termini di cui al precedente punto 3 e quindi possono presentare una domanda di attivazione nei termini previsti dalla presente Direttiva, senza necessità di presentare il progetto a condizione che l'offerta proposta sia prevista dagli elenchi approvati con:

- DGR n. 1136 del 06/08/2020 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2021-2022. Linee guida. (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)";
- DGR n. 1312 del 08/09/2020 "Integrazione della DGR n. 1136 del 6 agosto 2020 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2021-2022. Linee guida. (Art. 138, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)". Approvazione dell'elenco delle figure programmabili per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nelle Scuole di Formazione Professionale";
- DGR n. 1644 del 24/11/2020 "Programmazione dell'offerta formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell'offerta di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di Formazione Professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2021-2022. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 1136 del 6 agosto 2020.

In considerazione della particolare situazione creata in conseguenza dell'emergenza Covid 19, anche per l'Anno Scolastico Formativo 2021-2022 non si applica l'Art. 5 - *Condizioni per l'erogazione dell'offerta sussidiaria dell'Accordo Territoriale 2019* tra l'USRV e la Regione del Veneto, per la parte in cui si prevede che a partire dall'Anno Formativo 2020-2021 "non saranno ammissibili domande di attivazione semplificata relative a percorsi realizzati presso istituti in partenariato". Viene pertanto salvaguardata la possibilità della *Modalità semplificata* per la presentazione delle domande di attivazione di percorsi già presenti nell'offerta formativa anche per l'avvio di interventi in partenariato con domanda presentata da un Istituto scolastico statale accreditato per la formazione in Regione del Veneto, che assume il ruolo di soggetto beneficiario.



La domanda di attivazione e la documentazione allegata deve essere spedita esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale (estensione.p7m) del Dirigente Scolastico o del legale rappresentante del Soggetto proponente **entro il 10 agosto 2021**, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it.

Nell'oggetto la PEC dovrà riportare la seguente dicitura: **“Offerta sussidiaria percorsi triennali di IeFP 2021-2024 – domanda di attivazione”** e all'inizio del messaggio, l'ufficio competente per materia, nel caso specifico “Ufficio Formazione Iniziale”.

Per i documenti di testo o scansionati, trasmessi a mezzo PEC sono ammessi esclusivamente i seguenti formati: pdf, pdf/A, odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.

Allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, ecc.) verranno rifiutati.

A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Acquisti e AA.GG., sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto⁴.

Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale

Gli Istituti Professionali statali che intendono realizzare percorsi in sussidiarietà di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale possono presentare una domanda di attivazione, - nei termini già precisati al precedente punto *Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale* - senza necessità di presentare il progetto. L'attivazione è possibile solo per percorsi di quarto anno in continuità con percorsi triennali per i quali si prevede la correlazione, nei termini dell'Allegato C alla DGR di approvazione della presente Direttiva, conclusi nell'AF 2020-2021.

La domanda di attivazione e la documentazione allegata deve essere spedita esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale (estensione.p7m) del Dirigente Scolastico o del legale rappresentante del Soggetto proponente **entro il 10 agosto 2021**, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it.

Nell'oggetto la PEC dovrà riportare la seguente dicitura: **“Offerta sussidiaria percorsi di quarto anno di IeFP 2021-2022 – domanda di attivazione”** e all'inizio del messaggio, l'ufficio competente per materia, nel caso specifico “Ufficio Formazione Iniziale”.

Per i documenti di testo o scansionati, trasmessi a mezzo PEC sono ammessi esclusivamente i seguenti formati: .pdf, pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.

Allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, ecc.) verranno rifiutati.

A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Acquisti e AA.GG., sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto⁵.

10. Procedure e criteri di valutazione domande di attivazione

Ciascuna istanza di attivazione pervenuta verrà istruita in ordine all'ammissibilità.

Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale

In caso di articolazione non conforme alle previsioni dell'allegato A dell'Accordo territoriale del 2019 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs.

⁴ <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

⁵ <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva



135c71e2



226/2005 negli Istituti Professionali di Stato la realizzazione potrà essere condizionata all'adeguamento del intervento.

Ciascuna domanda deve garantire la presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati nella presente Direttiva:

1. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare gli interventi previsti nell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva;
2. articolazione oraria del percorso triennale corrispondente a quanto previsto dall'allegato A all'Accordo territoriale 2019;
3. corrispondenza della figura proposta e dei relativi esiti di apprendimento attesi con le figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale 2019;
- corrispondenza del percorso proposto con quello presente nel Piano di offerta formativa dell'istituto proponente presente in:
 - DGR n. 1136 del 06/08/2020 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2021-2022. Linee guida. (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)",
 - DGR n. 1312 del 08/09/2020 "Integrazione della DGR n. 1136 del 6 agosto 2020 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2021-2022. Linee guida. (Art. 138, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)". Approvazione dell'elenco delle figure programmabili per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nelle Scuole di Formazione Professionale";
 - DGR n. 1644 del 24/11/2020 "Programmazione dell'offerta formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell'offerta di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di Formazione Professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2021-2022. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 1136 del 6 agosto 2020.

In caso di articolazione oraria non conforme alle previsioni dell'allegato A all'Accordo territoriale Regione UR Veneto 2019, riportato nell'Appendice 1 o di realizzazione difforme dagli standard previsti per i percorsi di IeFP, la realizzazione sarà condizionata all'adeguamento dell'intervento.

Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale

In caso di articolazione non conforme alle previsioni dell'allegato B dell'Accordo territoriale del 2019 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato l'approvazione sarà condizionata all'adeguamento dell'intervento.

Ciascuna domanda deve garantire la presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati nella presente Direttiva:

1. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare gli interventi previsti nell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva;
2. articolazione oraria del percorso di quarto anno corrispondente a quanto previsto dall'allegato B all'Accordo territoriale 2019;
3. corrispondenza della figura proposta con le figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale 2019;
4. essere in continuità con percorsi triennali, per i quali si prevede la correlazione, nei termini dell'Allegato C, conclusi nell'AF 2020-2021;
5. sussistenza della finalità di integrare e differenziare l'offerta di percorsi per il diploma professionale realizzati nello stesso territorio dagli Organismi Formativi Accreditati, anche in rapporto al bacino di utenza determinato dal numero di studenti che hanno conseguito una qualifica coerente nello stesso territorio.

Si evidenzia che l'approvazione dell'avvio delle attività formative può avvenire solo:

- c) alle condizioni di cui all'art 8 dell'Intesa Stato Regioni n. 64 dell'8/3/2018 che prevede che l'offerta sussidiaria dei percorsi IeFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate avviene nel rispetto del limite dell'organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza di spesa

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva



135c71e2



rispetto ai percorsi ordinari degli IP; in nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza degli interventi previsti, ivi compreso l' adeguamento dell' organico dell' autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall'art.1 comma 69 della L. n. 107/2015;

- d) alle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall' art 1, commi da 63 a 69, della Legge n. 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all' art 19 comma 7 del D.L. n 98 /2011;
- e) alla conferma da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto che l'avvio delle attività proposte dagli IPS risulta compatibile con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall' art 1 commi da 63 a 69 della Legge 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all' art 19 comma 7 del D.L. n 98 /2011.

11. Tempi ed esiti delle istruttorie

Le domande di attivazione saranno approvate entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

12. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it ⁶, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

Si invitano pertanto tutti gli Istituti Professionali proponenti a consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati.

13. Indicazione del Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Venezia.

14. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. n. 241/1990 e s.m.i. è il dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

15. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR) e della DGR n. 596/2018.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

⁶ Vedi nota n. 10



La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione degli interventi oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo, e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 8/2017 e s.m.i., L. n. 53/2003 ed il D.Lgs n. 226/2005 e s.m.i..

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.



B. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

1. Premesse

In questa parte della Direttiva vengono sanciti gli obblighi in capo agli Istituti Professionali accreditati, concernenti la gestione amministrativa ed organizzativa per l'avvio e la realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria ai sensi:

- del D.Lgs. n. 61/2017;
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2018 n. 216, che adotta "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale" conseguente l'Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'8 marzo 2018 con il quale vengono definite le modalità e le condizioni generali dell'offerta sussidiaria di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche nonché i criteri generali per la predisposizione degli accordi di cui al citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- dell'Accordo territoriale tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 2019 per i percorsi triennali di IeFP negli IPS.

2. Definizioni

Partner: il partner è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente all'intervento sin dalla fase di presentazione. Il rapporto di partenariato si distingue in operativo o di rete.

Il partner operativo si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dall'eventuale relativo budget che gli viene assegnato per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all'attuazione dell'intervento e si distingue dal partner di rete che supporta gli interventi con i propri servizi radicati sul territorio di riferimento, fornisce informazioni, raccordo e collegamenti necessari, ma non gestisce risorse finanziarie. La figura del partner operativo è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

3. Adempimenti degli Istituti Professionali

L'Istituto Professionale è tenuto a:

- a) realizzare gli interventi formativi nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento alle figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale 2019 e all'articolazione oraria approvata in allegato A all'Accordo territoriale del 1°8/3/2019 tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. La difformità totale o parziale dell'intervento realizzato rispetto alle figure professionali previste o all'articolazione oraria prevista in allegato all'accordo comporta l'impossibilità di rilasciare l'attestato di qualifica regionale a conclusione del percorso triennale;
- b) conformare l'attività alle indicazioni didattiche, organizzative e operative della Regione del Veneto sentito l'Ufficio Scolastico Regionale;
- c) utilizzare, per la gestione delle attività e per le comunicazioni previste dalla Direttiva di riferimento e dalle presenti disposizioni, il sistema gestionale informatico che verrà messo a disposizione dalla Regione del Veneto e la modulistica regionale, che sarà resa disponibile sul sito regionale;
- d) produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto delle presenti disposizioni, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- e) consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, da parte di personale appositamente incaricato dalla Regione Veneto, a fini ispettivi e di controllo;



- f) fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio delle attività oggetto anche con riferimento all'anagrafe allievi secondo quanto indicato in precedenza;
- g) informare le famiglie degli allievi a potenziale utenza degli interventi circa:
- la competenza regionale sul percorso di IFP e sul rilascio della qualifica professionale a conclusione del triennio;
 - il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e al diritto-dovere all'istruzione-formazione;
 - la possibilità di passare al sistema dell'istruzione professionale ai sensi il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l'Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- h) garantire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti, esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
- i) garantire il possesso da parte degli allievi dei requisiti soggettivi di accesso definiti in accordo tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale, mediante acquisizione della documentazione comprovante il possesso di tali requisiti, conservandola presso la propria sede;
- j) disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, accreditamento. Ricade sull'esclusiva responsabilità dell'Istituto Professionale nei confronti della Regione la sussistenza delle predette idoneità della sede comunque oggetto di svolgimento;
- k) disporre delle attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato negli interventi approvati;
- l) comunicare tempestivamente alla Regione eventuali modifiche di natura formale (denominazione, cariche, sede legale, ecc.) o strutturale (natura dell'Istituto) intervenute nell'Istituto Professionale;
- m) gestire in proprio le attività, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla specifica direttiva di riferimento.

La Regione rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che l'Istituto Professionale conclude con terzi in relazione all'intervento approvato. L'Istituto Professionale esonera da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione è inoltre sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

I rapporti nascenti per effetto dell'approvazione dell'intervento non possono costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dall'Istituto Professionale o dai partner.

4. Raccolta delle iscrizioni

Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale

La raccolta delle iscrizioni per il primo anno dei percorsi triennali interviene con le modalità previste dalle circolari ministeriali in materia di obbligo di istruzione, integrate con le disposizioni definite nel comunicato congiunto della Regione del Veneto e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sulle iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.

Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale

Possono accedere ai percorsi di quarto anno i giovani che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione-formazione conseguendo una qualifica di 3° livello EQF a conclusione di un percorso triennale di istruzione



e formazione o attraverso un contratto di apprendistato in obbligo formativo, coerente con il percorso di quarto anno prescelto.

5. Avvio dei primi anni dei percorsi triennali

Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale

Possono essere attivati esclusivamente i percorsi triennali di istruzione e formazione approvati con decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione nell'ambito del Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale negli Istituti Professionali, per i quali l'Ufficio Scolastico Regionale abbia confermato la disponibilità di organico.

Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale

Possono essere attivati esclusivamente i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione approvati con decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione nell'ambito del Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale negli Istituti Professionali, per i quali l'Ufficio Scolastico Regionale abbia confermato la disponibilità di organico.

L'avvio degli interventi è condizionato al rispetto del numero minimo di allievi e dei requisiti di età definiti in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.

Inoltre l'avvio delle attività formative può avvenire solo:

- alle condizioni di cui all' art 8 dell' Intesa Stato Regioni n. 64 dell'8/3/2018 che prevede che l'offerta sussidiaria dei percorsi IeFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate avviene nel rispetto del limite dell' organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza di spesa rispetto ai percorsi ordinari degli IP; in nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza degli interventi previsti, ivi compreso l' adeguamento dell' organico dell' autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall' art.1 comma 69 della L 107/2015;
- alle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall' art 1 commi da 63 a 69 della Legge 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all' art 19 comma 7 del D.L. n 98 /2011;
- alla conferma da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale che l'avvio delle attività proposte dagli IPS risulta compatibile con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall' art 1 commi da 63 a 69 della Legge 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all' art 19 comma 7 del D.L. n 98 /2011.

Nell'eventualità di una prossima definizione di nuove modalità di acquisizione delle schede anagrafiche degli allievi, in conseguenza dell'estensione del sistema di iscrizione on line presente su SIDI anche all'istruzione e formazione professionale gestita dagli Organismi di formazione accreditati, si rinvia la regolamentazione delle modalità di inserimento dei dati anagrafici degli iscritti nel sistema di Monitoraggio A39 a successive disposizioni.

L'attività didattica si svolge nel rispetto del calendario scolastico regionale. Il calendario orario delle lezioni dovrà essere caricato nel sistema di Monitoraggio A39.

6. Comunicazioni sul ritiro degli allievi.

L'Istituto Professionale è tenuto alle comunicazioni previste dalla Regione in merito alla segnalazione dei nominativi dei giovani soggetti all'obbligo che si ritirano dal percorso formativo intrapreso.

Devono inoltre essere segnalati all'Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS) i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di



favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.

Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.

I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica);
- nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza.

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune.

7. Iscrizione degli allievi dopo l'avvio dei percorsi

Le iscrizioni al primo anno del percorso triennale successive all'avvio devono intervenire preferibilmente in tempo utile per consentire all'allievo di maturare una percentuale di presenza pari ad almeno il 75% del monte ore totale e dovranno essere comunicate alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

Nel caso di iscrizioni successive al termine ultimo sopra indicato e nel caso di iscrizioni al secondo o terzo anno di allievi che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'Istituto dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, e dovrà comunicare detti inserimenti alla Sezione Formazione.

Le iscrizioni al quarto anno successive all'avvio devono intervenire in tempo utile per consentire all'allievo di maturare una percentuale di presenza pari ad almeno il 75% del monte ore totale, e dovranno essere comunicate alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

L'inserimento in un percorso di IeFP di studenti provenienti da percorso scolastico o dal mondo del lavoro si configura come passaggio tra sistemi.

Per disposizioni e modulistica si rinvia al sito ufficiale della Regione all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> (sezione "Passaggi tra Istruzione e Formazione").

Si evidenzia inoltre la possibilità di passare al sistema dell'istruzione professionale o viceversa ai sensi il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l'Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

8. Gestione delle attività formative

La realizzazione degli interventi formativi approvati segue il calendario scolastico regionale e organizzazione didattica dell'Istituto Professionale.

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti.

Gli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative l'Istituto Professionale ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine



delle lezioni. In tal caso il monte ore complessivo di ogni intervento annuale (che potrà essere integrato da lezioni pomeridiane) deve essere comunque riconducibile alla durata prevista di 1056 ore di 60 minuti.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento (es. percorsi personalizzati).

Eventuali percorsi personalizzati dovranno essere preventivamente trasmessi alla Direzione Formazione e Istruzione utilizzando l'apposita modulistica⁷.

Nel corso dell'anno formativo possono essere organizzate visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso aziende, ambienti e luoghi di lavoro o fiere e mercati di particolare rilevanza e visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute ai fini del raggiungimento del monte ore nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali.

Nel corso dell'attività didattica potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

- competizioni tra diversi istituti scolastici;
- iniziative di interscambio con istituti stranieri;
- giornate di scuola aperta;
- partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento;
- esercitazioni dimostrative rivolte ai rappresentanti delle aziende interessate ad accogliere allievi in stage;
- partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali;
- saggi di fine anno.

9. Registrazione delle attività

L'Istituto Professionale adotterà un registro di classe annuale, per ogni percorso di IeFP, che sarà vidimato a cura del Dirigente Scolastico e su cui sarà apposto un frontespizio con logo regionale⁸.

Eventuali appositi registri destinati ai percorsi personalizzati devono essere vidimati prima dell'avvio dal Dirigente Scolastico e devono riportare il logo della Regione.

10. Scrutini a conclusione del primo e del secondo anno

Per l'ammissione agli scrutini del primo e del secondo anno gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di Classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.

La normativa sul recupero dei debiti formativi, non si applica ai percorsi di istruzione e formazione attivati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali, non rientrando tra i livelli essenziali della valutazione e della certificazione delle competenze, definiti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 226/2005.

Per gli allievi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, potrà essere previsto, a fine anno, solo un giudizio di idoneità o di non idoneità, mentre il recupero degli apprendimenti potrà essere realizzato nel corso dell'anno scolastico attraverso appositi percorsi personalizzati.

⁷ Nel sito ufficiale della Regione Veneto al seguente indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi>

in "Gestione" ⇒ Modulistica offerta sussidiaria

sono reperibili alcuni modelli regionali utili alla gestione dei percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale (IFP), nonché una Guida per il loro utilizzo.

⁸ Vedi nota n. 1.



In analogia al disposto dell'art. 14, comma 7, del DPR n. 122/09, il Consiglio di Classe può deliberare l'ammissione allo scrutinio in deroga nel caso di allievi che, per motivi particolari e documentati, non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50%.

L'ammissione in deroga dovrà essere riportata a cura del Consiglio di Classe all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento del diploma possono richiedere il rilascio di un "Attestato di competenze"⁹ valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici, così come modificato dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami.

11. Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione

I Consigli di Classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, che resterà agli atti della scuola e che verrà rilasciato d'ufficio a conclusione del percorso triennale ovvero su richiesta dell'allievo interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il testo integrale della DGR n. 3503/2010 che ha disciplinato il rilascio del certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito dei percorsi triennali è disponibile sul sito della Regione del Veneto.

Sono fatte salve eventuali modifiche conseguenti l'Accordo stipulato in Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome in data 1 agosto 2019 n.155/CSR riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Prove d'esame finali

Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale

L'attestato di qualifica professionale, redatto sul modello dell'Accordo Stato Regioni n.155/CSR del 1° agosto 2019, si consegue a conclusione del triennio di istruzione e formazione professionale, previo superamento delle prove d'esame finali disciplinate dalle specifiche disposizioni regionali.

L'esame di qualifica professionale ha il fine di accertare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali previste dallo standard di qualifica della figura di riferimento e presuppone un percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche incentrate sullo sviluppo delle stesse.

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso (incluso lo stage) al netto delle ore destinate agli esami, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

In analogia al disposto dell'art. 14, comma 7, del DPR n. 122/2009, il Consiglio di Classe può deliberare l'ammissione allo scrutinio in deroga nel caso di allievi che, per motivi particolari e documentati, non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50%.

⁹ Disponibile all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/esami> >"Attestati Qualifica / Competenze repertoriati"
>"Attestato_CompetenzeleFP.doc"



Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio di ammissione previsto dalle disposizioni regionali.

Per eventuali ammissioni in deroga e per l'eventuale rilascio dell'“Attestato di competenze” agli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica, si rinvia al punto 10 delle presenti disposizioni.

A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il “Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione”, di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami.

Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale

Il Diploma professionale, redatto sul modello dell'Accordo Stato Regioni n.155/CSR del 1° agosto 2019, si consegue a conclusione del triennio di istruzione e formazione professionale, previo superamento delle prove d'esame finali disciplinate dalle specifiche disposizioni regionali.

L'esame per il diploma professionale ha il fine di accertare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali previste dallo standard della figura di riferimento, e presuppone un percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche incentrate sullo sviluppo delle stesse. Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso (incluso lo stage) al netto delle ore destinate agli esami.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio di ammissione previsto dalle disposizioni regionali.

In analogia al disposto dell'art. 14, comma 7, del DPR n. 122/2009, il Consiglio di Classe può deliberare l'ammissione all'esame in deroga nel caso di allievi che, per motivi particolari e documentati, non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore del corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 70%.

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento del diploma possono richiedere il rilascio di un Attestato di competenze¹⁰ valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami.

12. Adempimenti conclusivi

Entro 30 giorni dal termine degli interventi l'Istituto Professionale presenta alla Direzione Formazione e Istruzione l'originale del verbale degli scrutini finali o delle verifiche finali, accompagnato dalla dichiarazione sulle frequenze degli allievi.

Nei verbali devono essere riportati solo gli studenti che abbiano frequentato la percentuale minima del 75% prevista ai precedenti paragrafi o che, pur in presenza di percentuali minori, avranno ottenuto deroga dal Consiglio di Classe.

Per gli interventi di terzo anno/ di quarto anno entro il medesimo termine, vengono consegnati anche gli attestati di qualifica professionale / diploma professionale per gli allievi risultati idonei alle prove finali, compilati, da sottoporre alla vidimazione e registrazione da parte della competente struttura regionale.

Gli attestati di qualifica / diploma professionale rilasciati al termine di un percorso triennale di formazione iniziale sono esenti dall'imposta di bollo.

¹⁰ Disponibile all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/esami> >”Attestati Qualifica / Competenze repertoriati” >”Attestato_CompetenzeIeFP.doc”



Dalla data di conclusione dell'anno scolastico ed entro il 31 luglio, ai fini del monitoraggio degli esiti formativi richiesto dal MIUR, gli Istituti Professionali provvederanno a caricare le informazioni relative all'esito formativo di ciascun allievo.

13. Disposizioni integrative e interpretative

Gli Istituti Professionali sono tenuti all'osservanza degli atti regionali, di natura integrativa o interpretativa delle presenti disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni.

14. Attività di vigilanza della Regione del Veneto

La Regione svolge attività di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali e delle attività approvate.

Il controllo sul regolare svolgimento delle attività si realizza attraverso le seguenti modalità:

- a) verifiche amministrative e documentali sullo svolgimento delle attività, attraverso l'esame della documentazione presentata e delle comunicazioni trasmesse dall'Istituto Professionale anche on line;
- b) verifiche in loco sulla regolarità delle attività.



APPENDICE 1 - Articolazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria dagli Istituti Professionali di Stato

La corrente progettazione deve intendersi in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019;
- Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Accordo tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale, sottoscritto dalle parti con firma digitale in data 07/03/2019 e 12/03/2019 e repertoriato con il n. 35985 in Regione Veneto.

Primo anno

<i>Attività e insegnamenti</i>	<i>Monte ore minimo e massimo</i>
Formazione di base diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: competenze culturali di base - Competenze alfabetiche funzionali - comunicazione - Competenza linguistica - Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche - Competenze storico-geografico -giuridiche ed economiche - Competenza digitale - Competenza di cittadinanza - Insegnamento religione cattolica e attività motorie	min. 429 ore max. 561 ore
Formazione tecnico professionale: competenze tecnico professionali (comuni ricorsive, comuni agli indirizzi, connotative, etc)	min. 495 ore max. 627 ore

Secondo anno

<i>Attività e insegnamenti</i>	<i>Monte ore minimo e massimo</i>
Formazione di base diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: competenze culturali di base - Competenze alfabetiche funzionali - comunicazione - Competenza linguistica - Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche - Competenze storico-geografico -giuridiche ed economiche - Competenza digitale - Competenza di cittadinanza - Insegnamento religione cattolica e attività motorie	min. 429 ore max. 561 ore
Formazione tecnico professionale: competenze tecnico professionali (comuni ricorsive, comuni agli indirizzi, connotative, etc)	min. 495 ore max. 627 ore
Stage / Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	Min. 80 ore curricolari di stage/esperienze di alternanza scuola-lavoro / PCTO (effettuate nell'ambito delle attività e insegnamenti sia culturali che tecnico-professionali)



Terzo anno

<i>Attività e insegnamenti</i>	<i>Monte ore minimo e massimo</i>
Formazione di base diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: competenze culturali di base - Competenze alfabetiche funzionali - comunicazione - Competenza linguistica - Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche - Competenze storico-geografico -giuridiche ed economiche - Competenza digitale - Competenza di cittadinanza - Insegnamento religione cattolica e attività motorie	min 396 ore max 429 ore
Formazione tecnico professionale: competenze tecnico professionali (comuni ricorsive, comuni agli indirizzi, connotative, etc)	min. 627 ore max 660 ore
Stage / Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	Min. 160 ore curricolari obbligatorie di stage/esperienze di alternanza scuola-lavoro /PCTO (effettuate nell'ambito delle attività e insegnamenti sia culturali che tecnico-professionali)
TOTALE (inclusi gli esami finali)	ORE 1056



APPENDICE 2 - Articolazione dei percorsi di quarto anno di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria dagli Istituti Professionali di Stato

Quarto anno (1056 ore)

COMPETENZE DI BASE Competenze alfabetiche funzionali – comunicazione Competenza linguistica (lingua straniera) Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche Competenze storico – geografico – giuridiche ed economiche Competenza digitale Competenza di cittadinanza	Ore 264	Flessibilità didattica-organizzativa rapportata alla durata dello stage fino al raggiungimento di 1056 ore
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI Competenze tecnico professionali (comuni ricorsive, comuni agli indirizzi, connotative, etc)	Ore 462	
STAGE / percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (pcto)	Ore da 264 a 330	
TOTALE (inclusi gli esami finali)	ORE 1056	

